



# Comune di Arcugnano

Provincia di Vicenza

Area Tecnica

**Allo Sportello Unico per l'Edilizia**

**DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 90 COMMA 9 LETT. C) D. LGS 9 APRILE 2008 N° 81 E S.M.I.**

**DA ALLEGARE A:**

- SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA)
- DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' (DIA)
- comunicazione di INIZIO LAVORI del PERMESSO DI COSTRUIRE
- comunicazione PREVENTIVA art. 6, comma 2, lett.a) del D.P.R. n. 380/01 s.m.i.)
- comunicazione di VARIAZIONE dell'impresa/LAVORATORE AUTONOMO O IN CASO DI NUOVO AFFIDAMENTO

<b>DATI ANAGRAFICI DEL DICHIARANTE</b>	Il/La sottoscritto/a ..... nato/a a .....Prov. .... il .....cod. fiscale ..... e residente in .....Prov..... c.a.p..... via..... n..... telefono..... PEC.....
--	---

**IN QUALITA' DI:**

<b>QUALIFICA</b>	<input type="checkbox"/>	Committente /Titolare del Permesso di Costruire/DIA/SCIA/CIL prot.....del .....i cui lavori inizieranno in data .....
	<input type="checkbox"/>	Responsabile dei lavori del Permesso di Costruire/DIA/SCIA/CIL prot. .... del ..... i cui lavori inizieranno in data .....

**DICHIARA**

<b>VERIFICHE EFFETTUATE REGOLARITA' IMPRESA</b>	L'avvenuta verifica dell'ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 del D. lgs n°81/2008 e s.m.i. e nello specifico:  <ol style="list-style-type: none"><li>1. l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'Allegato XVII al D. lgs n° 81/2008.</li><li>2. dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.<sup>2</sup></li></ol>
---	--



# Comune di Arcugnano

Provincia di Vicenza

Area Tecnica

NOTIFICA PRELIMINARE ART. 99 D.LGS 81/2008 E S.M.I.	che, con riferimento all'obbligo di consegna di copia della notifica preliminare, previsto dall'art. 90 comma 9 lett. a) e c) del D.lgs n°81/2008	
	<input type="checkbox"/>	RIENTRA nella fattispecie e trasmette copia della NOTIFICA PRELIMINARE
	<input type="checkbox"/>	NON RIENTRA nella fattispecie (si tratta di cantiere in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro è inferiore a duecento uomini-giorno).

Luogo....., data .....

IL DICHIARANTE

**Ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000 e s.m.i si allega, ai fini della verifica dell'autenticità della sottoscrizione, copia del documento d'identità del Dichiarante.**

Definizioni (art. 89 D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)

Committente: il soggetto per conto del quale l'opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione;  
Responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.:

Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;

Impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;

Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;

Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;

b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:



# Comune di Arcugnano

Provincia di Vicenza

Area Tecnica

- a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'ALLEGATO XVII;
- b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'ALLEGATO XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
- c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.
11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori. 46 Obblighi di cui all'art. 99 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

## Articolo 99 - Notifica preliminare

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
- a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
- b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
- c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

1 Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI del D. lgs n° 81/2008 la verifica dell'idoneità tecnico professionale è soddisfatta con la presentazione al Committente o al Responsabile dei lavori da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti

2 Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI del D. lgs n° 81/2008 la dichiarazione dell'organico medio annuo si considera soddisfatta mediante la presentazione al Committente o al Responsabile dei lavori da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.